

sto, imposto dal tempo, non troverà oppositori, nè darà occasione al Senato di mettere nuovi indugi all'approvazione della medesima.

Io esorto la maggioranza a respingere preventivamente gli emendamenti che saranno proposti; giacchè *Timeo Danaos*; taccio il rimanente. (*ilarità*)

L'eccitamento dell'onorevole Minghetti a farci riformatori a moto accelerato, a metterci contro le temperate e modeste concessioni del Senato potrebbe essere un'abile manovra parlamentare, per impedire che la legge sia votata e pubblicata. Conchiudo e dico: se codesto è un simulacro di legge l'onorevole Minghetti riservi i suoi strali, le sue forze, il suo ingegno non per combattere un mulino a vento, ma per maggiori combattimenti parlamentari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. Poche parole, solo per dire che io parlo per conto mio proprio e non per conto d'altri, e respingo qualunque manovra parlamentare, anzi non comprendo come un collega abbia a fare una tale supposizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERIO, relatore. Argomentando dalle discussioni che intorno a questa legge ebbero luogo nella Camera nel 1877, e da quelle che furono fatte recentemente in Senato, io temevo che pure ora si rinnovassero violenti attacchi contro la legge stessa; fortunatamente, invece, i rimproveri furono limitati, e obbietti che possano indurre nell'animo della Camera la convinzione che la legge non meriti approvazione, parmi che non ne siano stati fatti.

Però questa calma la ritengo appena apparente, perchè debbonsi ancora discutere gli articoli e temo che l'opposizione rimasta finora in un terreno molto modesto, divenga aggressiva; quindi credo mio dovere di esporre alla Camera i concetti che hanno informata la redazione della legge e che ispirarono alla maggioranza della Commissione la proposta che vi fa d'approvarla.

La prima obiezione, e quella che più di tutte mi ha colpito, consiste nel dire che, cominciando dalla relazione dell'onorevole Coppino e venendo fino all'ultima da me redatta, quanti parlarono di questa legge sono d'accordo nell'ammettere che essa non è perfetta, e che quindi prima ancora della discussione è condannata.

Per quanto riflette la relazione del senatore Giorgini convengo che essa in fondo non altro sia se non che una fiera ironia ed una continua critica che si riassume nel dire a quell'alto Consesso: approvate la legge per non recar torto alla Camera e perchè poi è affatto incapace di recar danno sebbene non possa

produrre utile alcuno. Ma io non divido nella mia relazione le idee esposte dal relatore del Senato, non accordo che esistano nel progetto difetti tali da indurre nell'animo della Camera la persuasione che non possa grandemente giovare alla pubblica istruzione, e neppure questa concessione può trovarsi nella relazione del ministro Coppino, che presentò la legge.

I concetti principali della legge, che la Camera ha già una volta approvati e che ritengo approverà una seconda, sono di grande importanza, e consistono nell'introduzione del principio elettivo, nella migliore distribuzione delle attribuzioni del Consiglio e nell'abolizione di attribuzioni eccessive conferitegli dalla legge Casati, le quali non sono in armonia colla libertà che deve avere il ministro nella amministrazione della pubblica istruzione.

Questi concetti costituiscono una riforma di tanta importanza da rendere accettabile sotto ogni rapporto la legge, malgrado che qualche lieve menda in essa si trovi e sebbene piccole variazioni possano sembrare utili.

Se il tempo che richiederebbe una leggera modificazione di poca importanza relativamente al modo di fare le elezioni, o per avere più chiara determinazione delle attribuzioni della Giunta, non equivallesse ad un rinvio della legge a tempo indeterminato e lontano, certamente noi non crederemmo che fosse il caso di respingere anche i meno importanti perfezionamenti. Ma ora una variazione qualsiasi priverebbe l'amministrazione della pubblica istruzione di quei vantaggi che producono le importanti riforme nella legge contenute e che sono desiderati dal paese.

Dunque la concessione da me fatta nella relazione non importa affatto riconoscimento che la legge è viziosa, e che sia opportuno ritardarne la approvazione per emendarla e completarla.

Una delle ragioni per le quali sarebbe dannoso il ritardare ancora l'approvazione di questa legge, consiste anche in ciò; che la legge Casati, la quale governa l'intera amministrazione dell'istruzione pubblica, non venne promulgata in tutte le provincie del regno. Ciò è tanto vero, che l'articolo 1 del progetto di legge propositovi, stabilisce che in appendice alla legge stessa, debba essere promulgata la legge 13 novembre 1859. È urgente di unificare la legislazione della pubblica istruzione in tutta l'Italia; ed è poco lodevole cosa che senza legale promulgazione si eseguiscano di fatto leggi tanto importanti come quella sopraccennata.

Di più, sono tanti anni che si parla della riforma del Consiglio superiore. Se si rinviasse adesso l'approvazione di essa, per parecchi anni non si po-